

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

Dott. CALAFIORE Daniela - rel. Consigliere -

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere -

Dott. DE FELICE Alfonsina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23390-2018 proposto da:

A.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DORE;

- ricorrente -

contro

B.B., I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "(Omissis)";

- intimati -

avverso la sentenza n. 1-2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/01/2018 R.G.N. 391 DEL 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

Svolgimento del processo

con sentenza del 10.1.2018, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da A.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva determinato la quota del trattamento di reversibilità spettante a B.B. (ex coniuge titolare di assegno divorzile) nella misura del 70,91% e quella spettante alla A.A. (coniuge superstite) nella misura del 29,09% e condannato l'I.N.P.G.I. al pagamento delle quote di reversibilità come determinata;

la Corte di appello di Bologna, a sostegno della decisione impugnata, ha evidenziato che il matrimonio della B.B. era durato per circa 36 anni, dal 1961 alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenuto nel 2009; a tale dato è stato applicato il

correttivo derivante dalla durata della convivenza more uxorio con la A.A. per cui l'intera durata della convivenza con quest'ultima era pari a 16 anni, dal 2000 al decesso del C.C., avvenuto nel (Omissis);

non poteva valere poi, per correggere in negativo la posizione della ex moglie, la circostanza che la convivenza con la stessa fosse cessata già durante la separazione, sin dal 1978; inoltre, la comparazione tra le due situazioni patrimoniali risultava congrua, senza che assumesse rilievo che sulla A.A. pesava anche un debito come garante concesso al coniuge deceduto;

i giudici di secondo grado hanno confermato, quindi, la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità effettuata dal Tribunale, tenuto conto anche dell'incidenza delle condizioni economiche e della capacità lavorativa delle parti;

A.A. ricorre per la cassazione avverso la sentenza impugnata con un motivo, successivamente illustrato da memoria;

B.B. e I.N.P.G.I. non hanno svolto attività difensive; chiamata la causa all'adunanza camerale del 28 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta ([art. 380 bis 1, comma 2, c.p.c.](#));

Motivi della decisione

con unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce, in relazione all'[art. 360, comma 1 n. 3\)](#), c.p.c., la violazione e falsa applicazione della [L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3](#);

si duole, in particolare, del fatto che la Corte di appello aveva considerato, nella durata del matrimonio, anche il periodo compreso tra la data del provvedimento di separazione e quella di divorzio, così operando una illegittima inversione dell'onere della prova, dando rilievo solo alla durata legale e non a quella effettiva del matrimonio, valutando, allo stesso modo, il periodo ante e post separazione, anche se non era stata fornita la prova della "sua effettiva rilevanza rispetto alle singole condizioni";

la Corte territoriale si è attenuta ai principi elaborati da questa Corte in tema di determinazione della quota della pensione di reversibilità;

si è affermato che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale" ([Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268](#); [Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358](#); [Cass. n. 14383 del 2021](#));

ai fini, poi, della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno considerati pure l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso ([Cass., 21 settembre 2012, n. 16093](#); [Cass., 21 giugno 2012, n. 10391](#); [Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268](#));

in conclusione, il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice e deve tenere conto (alla luce della [sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999](#)) di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due,

nonchè alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali; non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto ([Corte Cass., 30 marzo 2004, n. 6272](#); [Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358](#); [Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399](#); [Cass.n. 14383 del 2021](#));

ciò posto, la Corte di appello di Bologna ha evidenziato che il matrimonio della A.A. era durato per circa 39 anni, dal 1961 alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre l'unione con la ricorrente era durato dal (Omissis), epoca di decesso del C.C.;

i giudici di secondo grado hanno, poi, confermato la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità effettuata dal Tribunale, tenuto conto anche dell' incidenza delle condizioni economiche e della capacità lavorativa delle parti e, per converso, ritenendo influente la circostanza che la ricorrente avesse assunto un debito in garanzia di un finanziamento, destinato a cessare dopo due anni, di cui aveva fruito;

la sentenza impugnata ha, dunque, correttamente applicato i principi esposti nel determinare le quote rispettivamente spettanti alle odierne parti e ciò, secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisite al processo, nell'esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, che, come già detto, non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità;

in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

nulla va disposto per le spese del presente giudizio, attesa la mancanza di attività difensive delle parti intime.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002](#) , [art. 13](#), comma 1 quater, inserito dalla [L. n. 228 del 2012](#), [art. 1](#), comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2023
